ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/84/CE IN MATERIA DI SICUREZZA MARITTIMA E DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA NAVI

Art. 1

Applicazione delle disposizioni degli strumenti internazionali di volta in volta in vigore

In attuazione della direttiva 2002/84/CE, i richiami agli strumenti internazionali contenuti nei provvedimenti normativi ed amministrativi che recepiscono nell'ordinamento nazionale le direttive comunitarie concernenti la legislazione marittima comunitaria indicate nella medesima direttiva, nonche' quelle di modifica delle stesse, si intendono effettuati anche a successivi eventuali emendamenti, modifiche ed integrazioni a detti strumenti dal momento in cui gli emendamenti, modifiche ed integrazioni entrano in vigore, fatto salvo l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

Versione in vigore dal 19 luglio 2005, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi
Estremi	Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-119-2005/art-1-applicazione-delle-disposizioni-degli-strumenti-internazionali-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it